



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

SELLA GIUDICARIE 16 dicembre 2022

Oggetto: Nomina dell'arch. Stefano Libardi, funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie inquadrato nella Categoria D Livello base, nelle funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, nella materia dei lavori pubblici e manutenzioni agli immobili. Art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SINDACO

Premesso

- che l'organizzazione amministrativa del Comune comprende l'Area 2, già destinata con decreto del Commissario Straordinario del 5 gennaio 2016, alla competenza Gestionale del Vicesegretario comunale, che comprende più Servizi tra i quali il Servizio Tecnico/cantiere, che è connotata dall'attribuzione di macrocompetenze tra le quali i lavori pubblici, e quindi la gestione di ogni aspetto inerente gli stessi;
- che previe indicazioni della Giunta comunale il Vicesegretario comunale con determinazione n. 44 del 22 aprile 2022 protocollo n. 4152, ha delegato delle funzioni in materia di lavori pubblici un dipendente comunale, funzionario di Categoria D, livello base, assunto con contratto a tempo determinato;
- che il Vicesegretario comunale è cessato dalle funzioni, e quindi, la Giunta comunale con la deliberazione n. 156 del 13 ottobre 2022 ha rilevato l'inappropriatezza dell'attività gestionale di un delegato in base alla delega per la quale non era più in servizio un delegante, in quanto la delega comporta un concorso di titolarità di funzioni, o una contitolarità in un assetto che presuppone la contemporanea esistenza in servizio di un dipendente delegante e di un dipendente delegato con poteri di vigilanza, avocazione, sostituzione;
- che la Giunta comunale ha anche rilevato che la cessazione dal Servizio del Vicesegretario priva il Comune della presenza accanto al Segretario comunale di una figura dirigenziale, cosicché il Comune può essere annoverato tra i Comuni privi di figure dirigenziali, il che ai sensi dell'art. 126 del Codice degli Enti locali, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, consente, ove ammesso dalla disciplina

organica del personale l'attribuzione diretta di alcune funzioni dirigenziali a dipendente di qualifica non inferiore alla sesta (la qualifica dell'ordinamento professionale ormai superato che corrisponde al livello C, base del vigente ordinamento professionale);

- che la Giunta comunale, in conformità alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 126 citato, e del regolamento di organizzazione del personale con la deliberazione n. 156 del 13 ottobre 2022, in considerazione del fatto che ci si trova in una fase transitoria, in attesa che sia rivista la struttura organizzativa del Comune, ha fatto una ricognizione giuridica e organizzativa della situazione in essere, e dei regolamenti che nel loro insieme vanno a costituire disciplina organica del personale, ed ha ritenuto di garantire la continuità dei servizi prevedendo un'attribuzione di durata massimo semestrale delle funzioni di responsabilità gestionale ai soggetti già delegati dal Vicesegretario nelle materie per le quali essi hanno già ottenuto una delega gestionale del Vicesegretario;

- che tra essi si è stabilito di attribuire in via transitoria, per sei mesi, o per la minor durata del rapporto di impiego, responsabilità gestionali inerenti competenze dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune ad un ingegnere, Funzionario tecnico Categoria D, livello Base, così come definite nell'art. 3, comma 4 del Regolamento di organizzazione, in materia di opere pubbliche e quant'altro già compreso nell'atto di delega del Vicesegretario, comprendendo anche per chiarezza operativa l'attività contrattuale, e la competenza per tutte le attività manutentive degli immobili comunali;

- che si è quindi stabilito che il Sindaco provvedesse a nominare formalmente responsabile delle correlative attività gestionali il funzionario ingegnere, ed il Sindaco, competente ai sensi dell'art. 60, comma 8 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 vi ha provveduto con decreto del 29 ottobre 2022, nel quale ha previsto che la nomina avesse durata fino al 15 dicembre 2022, ultimo giorno di servizio del dipendente in base al rapporto di lavoro a tempo determinato;

Rilevato che è ora in servizio del Comune di Sella Giudicarie a decorrere dal 2 dicembre 2022, l'architetto Stefano Libardi, funzionario tecnico di categoria D, livello base, destinato a subentrare nelle funzioni dell'ingegnere, e quindi la Giunta comunale con la deliberazione n. 180 del 9 dicembre 2022, nell'esercizio delle proprie competenze di definire i compiti gestionali attribuibili a funzionari, ha stabilito espressamente di attribuire le funzioni, già esercitate dall'ingegnere in procinto di cessare dalle funzioni, all'architetto Libardi (o prima della cassazione del rapporto con revocando l'attribuzione all'ingegnere o appena esso fosse cessato);

Evidenziato che dalla data odierna non è più in servizio l'ingegnere attributario di funzioni gestionali dell'area 2, e quindi ora, come stabilito dalla Giunta, si intende con il presente atto, eseguire la volontà della Giunta comunale attribuire le funzioni di responsabilità gestionale dell'Area 2 all'architetto Libardi;

Rilevato che con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 16 dicembre 2022, si sono date ulteriori indicazioni e precisazioni circa le competenze da attribuire;

Dato atto che nel bilancio sono espressamente previsti stanziamenti adeguati a sostenere il trattamento economico ed indennitario inerente anche l'attribuzione di particolari funzioni gestionali, ripresi nel quadro delle spese relative alle specifiche posizioni nell'ambito del Programma pluriennale dei fabbisogni del personale;

Evidenziato che la Giunta ha individuato le disposizioni di natura Regolamentare valevoli per il Comune di Sella Giudicarie che permettono l'attribuzione di funzioni di responsabilità gestionali a dipendenti: nell'art. 248 del Regolamento organico dell'estinto Comune di Bondo, che dispone che la Giunta comunale può attribuire alcune delle funzioni di cui all'art. 237 (funzioni dirigenziali) a dipendenti inquadrati in qualifica funzionale non inferiore alla sesta, ciò ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge Regionale istitutiva del Comune di Sella Giudicarie, 24 luglio 2015, n. 17, che prevede che dopo l'estinzione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone, e Lardaro rimangono in vigore comunque gli atti organizzativi interni sino a quando non è stato approvato il Regolamento del Consiglio del Comune di Sella Giudicarie, che in tal senso non è mai stato approvato; e ancora ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, che prevede che fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, nell'art. 248, dal contenuto analogo a quello del Comune di Bondo, riportato in tutti i Regolamenti Organici dei Comuni preesistenti oltrechè quello di Bondo stesso (Regolamento del Comune di Breguzzo approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 2 febbraio 2001, del Comune di Lardaro approvato con deliberazione Consiliare n. 47 del 5 dicembre 2000, del Comune di Roncone, approvato con deliberazione n. 59 del 27 dicembre 2000), che valgono ponendo un'unica disciplina applicabile al Comune nella sua interezza territoriale, in maniera uniforme nell'organizzazione e poteri e funzioni del personale fino a quando non sia stato approvato un corrispondente regolamento del Comune di Sella Giudicarie; inoltre siccome con la presente si vuole assicurare la continuità dell'attività gestionale in una situazione che si ritiene relativamente temporanea, per la Giunta può trovare applicazione al caso concreto per consentire le attribuzioni di competenze oggetto della presente, il Regolamento di Organizzazione, che vale comunque a disciplinare l'attività del personale del Comune in relazione alle esigenze organizzativa, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016, nell'art 8, e soprattutto nel comma 3, con il quale si prevede che in caso di assenza od impedimento di un responsabile per più di 30 giorni il Sindaco può provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni ad un funzionario appartenente allo stesso settore organizzativo ovvero al conferimento della reggenza (termine che si riferisce anche all'assenza per vacanza del posto) ad altro responsabile in possesso dei requisiti professionali richiesti;

Visto il regolamento di Organizzazione del Comune di Sella Giudicarie, recepito con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016, ed in particolare gli artt. 3, 4, 6, 7, ed 8;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni del personale nella versione più aggiornata introdotta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 luglio 2022 che, in apposito allegato, contiene le previsioni puntuali di carattere finanziario, corrispondenti ad effettive previsioni di bilancio che collega alle posizioni lavorative occupate gli stanziamenti per costituire il Fondo per l'indennità per

l'area direttiva, in misura tale da permettere di individuare le posizioni lavorative, tra le quali quella dell'architetto, alle quali possono essere attribuite funzioni direttivo dirigenziali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 60, comma 8, che stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri fissati dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Visto lo Statuto comunale.

DECRETA

1) Ai sensi dell'art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di nominare, con effetto a decorrere da oggi l'architetto Stefano Libardi, funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie, inquadrato come Categoria D Livello base, responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2, specificamente nella macrocompetenza dei lavori pubblici, come responsabile del settore dei lavori pubblici in tutte le attività gestionali relative, così come definite nell'art. 3, comma 4 del regolamento di organizzazione, in materia di opere pubbliche, comprendendo per chiarezza operativa anche l'attività contrattuale, e la competenza per tutte le attività manutentive degli immobili comunali, e con l'esercizio della funzione di responsabile, a pieno titolo, cosicché la responsabilità attribuita ricomprende:

- la competenza dei seguenti atti: determinazioni, decreti, autorizzazioni, concessioni, contratti, convenzioni, disciplinari, ordinanze, atti di impegno o di liquidazione della spesa ed ancora lettere o altri atti comunque denominati conclusivi del procedimento: nel caso in cui il provvedimento sia rappresentato da deliberazione di Consiglio o di Giunta compete al responsabile l'espressione del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- l'esercizio dei poteri di organizzazione, gestione e controllo quale responsabile dei procedimenti di appalto dei lavori pubblici compresa la gestione delle procedure telematiche, con esclusione delle concessioni e con esclusione della stipula dei relativi contratti (delle concessioni);

- l'esercizio della funzione di responsabile dell'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla revisione e variante degli stessi in particolare:

- approva le varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale;
- approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza;
- approva i nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 51, comma 5 bis, L.P. 26/1993;
- approva i certificati di regolare esecuzione, o di collaudo, le contabilità finali ed emette tutti gli altri atti conclusivi dell'opera (articolo 25 L.P. n. 26/1993);
- provvede all'aggiornamento dei prezzi di progetto secondo quanto previsto dall'articolo 44 della L.P. 26/1993;

- concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge;
- provvede all'applicazione delle penali;
- provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della Giunta comunale;
- gestisce l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

- l'esercizio delle funzioni di tecnico incaricato degli atti ed elaborati tecnici e tecnico – amministrativi relativi alla realizzazione delle opere in economia connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale;

- la progettazione di perizie di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale.

- l'esercizio delle funzioni di responsabile della gestione delle procedure telematiche di acquisizione di beni o servizi necessari per la gestione dei settori e delle materie di sua competenza “;

Rimane fermo che per le stesse materie l'Architetto svolgerà anche le funzioni di responsabile delle istruttorie, e che accanto a tali compiti dovrà continuare in via ordinaria a svolgere attività proprie dei Servizi di assegnazione ordinarie per le loro qualifiche e livelli.

2) In particolare si precisa anche che l'architetto:

- esercita comunque la funzione di Responsabile Unico del Procedimento in via personale nelle opere, acquisti, servizi finanziati a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei settori e materie di competenza attribuitegli;

- e comunque nei suoi compiti è ricompresa l'assunzione diretta in via personale della funzione di Responsabile Unico del Procedimento, nelle materie affidate, fatta salva la facoltà di procedere alla nomina i Responsabili, nell'ambito del Servizio tecnico o del Servizio patrimonio, quando sia assegnato allo stesso altro personale disponibile, adeguatamente qualificato ed idoneo, e contrattualmente inquadrato, rispetto alla procedura di spesa da gestire.

3) Inoltre nell'esercizio delle attività l'arch. Libardi si avvarrà principalmente della collaborazione dei dipendenti assegnati all'Area 2, ferma restando l'esistenza di un onere generale di collaborazione di tutti i dipendenti comunali; inoltre provvederà ad acquisire gli accreditamenti necessari per ogni attività di gestione telematica delle funzioni esercitate ed assegnate.

4) L'attribuzione dei compiti previsti nel presente provvedimento vale, a decorrere dal 16 dicembre 2022, per sei mesi.

5) Si precisa che l'attribuzione di funzioni comporta effetti indennitari favorevoli al delegato riferiti alla ripartizione del Fondo per l'indennità per area Direttiva, compresi elementi di maggiorazione dell'indennità e nel Piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dd. 16.02.2022 e ss.mm. sono state previste risorse adeguate a tal fine e valgono le somme già stanziare e quelle già impegnate per l'anno 2022 e quelle stanziare per l'anno 2023 con riferimento al periodo considerato nel presente decreto.

6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso il presente atto di nomina sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*)

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi a) e b) sono alternativi.

Si rileva anche che il nominato ha depositato al Protocollo n. 13538 del 13 dicembre 2022 intitolata DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 49 E 50 DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012. N. 190. Dichiarazione art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ove conclude di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità o inconferibilità o di impedimento prevista dal Regolamento organico del personale del Comune di Sella Giudicarie né più in generale della normativa vigente, rispetto alle funzioni affidate.

Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO

FRANCO BAZZOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.